

Comune di Andorno Micca

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/11/1995, modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 27/11/2000, con deliberazione C.C. n. 28 del 25.11.2002 e con deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2003.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art.1 - Istituzione della tassa
- Art.2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art.3 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art.4 - Soggetti passivi e responsabili del tributo.
- Art.5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 - Parametri
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 - Computo delle superfici
- Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 - Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Accertamento e controllo
- Art. 16 - Riscossione diretta
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Disposizioni transitorie
- Art. 21- Abrogazioni
- Art. 22 - Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1 - Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 s.m.i, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale ai sensi del D.P.R. 915/82 (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso e discarica sul suolo e nel suolo), a far tempo dal 1.1.1994 è istituita nel Comune di Andorno Micca tassa annuale in base a tariffa la cui applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio. Né essere inferiore al 50% del servizio stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri produttivi commerciali integrati, ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento tecnico per disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi.

In tutte le aree nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa la tassa per lo smaltimento è dovuta a tariffa intera, mentre nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è effettuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Vedi art. 8 del presente regolamento).

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 9% per i condomini sino a 10 alloggi;
- del 6% per i condomini da 11 a 20 alloggi;
- del 30% per i condomini da 21 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e nel caso di affitto di alloggio ammobiliato, il soggetto che gestisce i servizi comuni e/o il proprietario, è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e dell'alloggio ammobiliato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed versata dall'Amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utenza dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Parametri

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite o all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 12, determinate in relazione alla qualità e quantità presunta dei rifiuti producibile in ciascun tipo di locale.

Art.7 - Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di *artigiani* e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altro, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni etc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati, per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 40 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni etc.;

- tutte le superfici di lavorazione, i locali e le aree entro i 200 mq. di superficie operativa complessiva su cui si svolgono attività proprie industriali, artigianali, commerciali o di servizi, compresi gli uffici direzionali, tecnici ed amministrativi, con esclusione delle sole superfici residue ove non si producono rifiuti propri dell'attività. Tale esclusione è considerata unicamente ai fini di stabilire il limite operativo dei 200 mq.
- tutte le superfici di lavorazione, i locali e le aree superiori ai 200 mq. di superficie operativa complessiva, su cui si svolgono attività proprie industriali, artigianali, commerciali o di servizi, compresi gli uffici direzionali, tecnici ed amministrativi;
- tutti i locali non adibiti all'attività propria del complesso produttivo, commerciale o di servizi che, formando oggetto di una distinta attività, sono da qualificare come superfici destinate ad attività contigua, diversa da quella principale (mense, servizi per il personale, aree accessorie etc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi-giochi ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- le superfici di balconi e terrazzi.

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (ad esempio: cabine di trasformazione dell'energia elettrica, stazioni di pompaggio etc.);
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree, superfici e locali, che per il loro uso particolare oppure per situazione temporanea non siano oggettivamente utilizzabili nell'anno oggetto della tassazione, quali: edifici in corso di ristrutturazione non abitati, edifici resi inagibili per ordine dell'autorità pubblica, complessi industriali temporaneamente abbandonati nei quali non si svolga alcun tipo di attività;
- tutte le superfici di lavorazione, i locali e le aree superiori a 200 mq di superficie operativa complessiva, per le quali venga presentata dichiarazione annuale resa ai sensi della legge 4/01/1968, n. 15., attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della

normativa vigente. Le denunce e le dichiarazioni devono essere effettuate nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 - Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte ed i locali di deposito non utilizzati per attività di produzione che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computati per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, adibite ad attività produttiva, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10 - Tariffe per particolare condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 25% per le abitazioni con unico occupante e del 33% se l'unico occupante supera gli anni settanta;
- b) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 25% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 25% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo ed in seguito a presentazione di opportuna domanda degli interessati.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq., utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna attività immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto e classificato in categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.12 - Classificazione di locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- 1 - Case, appartamenti e locali ad uso abitazione e pertinenze;
- 2 - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali e simili;
- 3 - Locali destinati ad esercizi commerciali alimentari, frutta e verdura, piante e fiori;
- 4 - Locali destinati ad esercizi commerciali non alimentari e botteghe artigianali;
- 5 - Aree destinate al commercio ambulante di alimentari, frutta e verdura, piante e fiori;
- 6- Aree destinate al commercio ambulante non alimentare;
- 7 - Locali destinati ad esercizi pubblici, ristoranti, trattorie, caffè bar ed osterie;
- 8 - Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, sale da ballo, cinema, pubbliche rimesse, distributori carburanti, depositi bagagli. locali destinati ad alberghi, pensioni. sale biliardi e sale giochi, nonché le aree scoperte non rientranti in altre categorie.

9 - Stabilimenti ed opifici industriali i cui rifiuti siano assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dalle norme vigenti;

10 - Opifici artigianali i cui rifiuti siano assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dalle norme vigenti;

Le categorie 9 e 10 vengono suddivise nelle seguenti sottocategorie:

- a) tessili
- b) tintorie
- c) officine di riparazione
- d) lavorazione delle pietre, del legno e dei metalli
- e) altre attività a bassa produzione di rifiuti

11 - Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, scuole pubbliche e private, enti morali pubblici e privati.

12- Deposito merci

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 - Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Andorno Micca la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 - Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie a destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 - Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritto; in caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima

della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici, con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16 – Riscossione diretta.

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, vengono direttamente riscossi dal Comune mediante avvisi di pagamento recapitati al domicilio dei contribuenti.

L'avviso di pagamento dovrà prevedere anche la rateizzazione dello stesso e verrà trasmesso almeno 45 giorni prima della scadenza della prima rata. L'importo dovuto potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure in quattro rate bimestrali consecutive.

Le modalità di riscossione comportano l'utilizzo di bollettini postali allegati agli avvisi di pagamento ed i soggetti obbligati potranno eseguire i versamenti su conto corrente postale intestato al Comune di Andorno Micca – Servizio Tesoreria - tramite:

- servizio bancario;
- servizio postale.

Su istanza del contribuente può essere concessa per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

*Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.**

Art. 17 - Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**Comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2003 nel seguente modo: "Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura del 6% annuo".*

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 18 - Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti si applicano le seguenti sanzioni:

1) Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 % ed al 20 % dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2) Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 % della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs.507/93, si applica la pena pecuniaria da £.50.000 a £. 150.000, Da determinare in base alla gravità della violazione.

4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quelli in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6)Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze, conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 507/93.

7) Per coloro che hanno dichiarato lo smaltimento in proprio, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicheranno le sanzioni previste dall'art.26 della Legge 4.1.68, n°15 e le sanzioni dell'art.76, oltre al pagamento della tassa dovuta per l'intero anno.

Art. 19 - Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31/12/1992, n°545, e al D.Lgs. 31/12/1992, n°546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di erogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve esseri presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate per il Piemonte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 4, commi 2, 4, dall'art. 5, comma 3, dall'art. 9, commi 2, 3.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce originarie e di variazione per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 ed il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessori dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le riduzioni relative, come previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 22/02/94 n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 mq. continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Per le superfici superiori a quelle previste nel comma precedente gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese.

Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici e le dichiarazioni o, in mancanza, le

denunce relative alle superfici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono presentate entro il 15 ottobre 1995.

Art. 21 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e s.m.i.